Spedizione in abbonamento postale

Anno 99° - Numero 105

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Venerdì, 2 maggio 1958 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 550-139 551-236 551 554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA-TEL. 841-089 848-184 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA Abbonamento annuo L. 10 020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
All'ESTERO il doppio dei prezzi per l'Italia

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA Abbonamento annuo L. 10 020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
All'ESTERO il doppio dei prezzi per l'Italia

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato — Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie-depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

COMUNICATO

Sua Eccellenza il sig. Saroite Okacha, già Ambasciatore d'Egitto a Roma, ha presentato le lettere credenziali che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di Ambasciatore straordinario e plenipotenziario della Repubblica Araba Unita.

(2152)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 marzo 1958, n. 433.

Erezione in ente morale dell'Asilo infantile « Contessa Elena Pecci Niccolai Lazzerini », con sede nel comune di Serravalle Pistoiese (Pistoia).

N. 433. Decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1958, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'Asilo infantile « Contessa Elena Pecci Niccolai Lazzerini », con sede nel comune di Serravalle Pistoiese (Pistoia) viene eretto in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 aprile 1958
Atti del Governo, registro n. 112, foglio n. 57. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 marzo 1958, n. 434.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia del SS.mo Sacramento, in località Armetta-Cocciano del comune di Frascati (Roma).

N. 434. Decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1958, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Cardinale Vescovo della diocesi suburbicaria Tuscolana in data 1° febbraio 1957, integrato con dichiarazione del 18 maggio 1957, relativo alla erezione della parrocchia del SS.mo Sacramento, in località Armetta-Cocciano del comune di Frascati (Roma) e viene istituito un ufficio coadiutorale presso la parrocchia stessa.

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 aprile 1958
Atti del Governo, registro n. 112, foglio n 26 — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 marzo 1958, n. 435.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di Sant'Alfonso Maria dei Liguori, nel comune di Lercara Friddi (Palermo).

N. 435. Decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1958, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Palermo in data 2 luglio 1957, integrato con prospetto e dichiarazione del 13 ottobre stesso anno, relativo alla erezione della parrocchia di Sant'Alfonso Maria dei Liguori, nel comune di Lercara Friddi (Palermo).

Visto, *il Guardasigilli* · GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 aprile 1958
Atti del Governo, registro n. 112, foglio n. 14 — DI PRETORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 marzo 1958, n. 436.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della Vicaria curata autonoma di San Fermo, in Motta San Fermo del comune di Casalmaggiore (Cremona).

N. 436. Decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1958, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Cremona in data 28 gennaio 1956, integrato con postilla del 9 luglio 1956 e con dichiarazione del 28 gennaio 1956, relativo alla erezione della Vicaria curata autonoma di San Fermo, in Motta San Fermo del comune di Casalmaggiore (Cremona), e viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa omonima, sede dell'anzidetta Vicaria.

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti addì 14 aprile 1958
Atti del Governo, registro n. 112, foglio n. 25 — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 marzo 1958.

Sostituzione di un componente il Consiglio superiore delle miniere.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 27 gennaio 1947, n. 73, concernente l'ordinamento del Consiglio superiore delle miniere;

Visto il proprio decreto 24 ottobre 1957, registrato alla Corte dei conti il 16 novembre 1957, registro n. 10 Industria e commercio, foglio n. 391, con il quale sono stati nominati i componenti del Consiglio predetto per il triennio decorrente dalla data del decreto stesso;

Ritenuto che, in seguito alla nomina del dott. ingegnere Giuseppe Bottiglieri, componente del Consiglio suddetto, a provveditore alle opere pubbliche di Bari, il Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione I, con lettera 4 marzo 1958, n. 4421, ha designato in sua sostituzione il dott. ing. prof. Fortunato Gangemi, ispettore generale del Genio civile, addetto al Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'industria e il commercio;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. ing. prof. Fortunato Gangemi, ispettore generale del Genio civile, è chiamato a far parte del Consiglio superiore delle miniere in sostituzione del dott. ing. Giuseppe Bottiglieri, destinato ad altro incarico.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 25 marzo 1958

GRONCHI

GAVA

Registrato alla Corte dei conti addì 9 aprile 1958
Registro n. 2 Industria e commercio, foglio n. 91

(2174)

DECRETO MINISTERIALE 1° febbraio 1958.

Concessioni di temporanea importazione.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
D'INTESA CON
IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il testo delle disposizioni sulle importazioni ed esportazioni temporanee, approvate con il decreto legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive modificazioni ed aggiunte;

Visto il regio decreto 6 aprile 1922, n. 547, che approva il regolamento relativo;

Visto il regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209, convertito, con modifiche, nella legge 11 aprile 1938, n. 709, che modifica la procedura per le concessioni di importazione ed esportazione temporanea;

Visti i decreti Ministeriali 30 luglio e 30 agosto 1957, registrati alla Corte dei conti rispettivamente il 12 agosto 1957 (registro n. 22, foglio n. 77) ed il 26 ottobre 1957 (registro n. 25, foglio n. 238);

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato consultivo per le importazioni ed esportazioni temporanee nella seduta del 24 gennaio 1958;

Ricorrendo le condizioni previste dall'art. 1, secondo comma, del regio decreto-legge 27 ottobre 1937, numero 2209, convertito nella legge 11 aprile 1938, n. 709;

Decreta:

Art. 1.

E' consentita, per la durata di sei mesi, la importazione temporanea dei negativi di film, di cui sia stata già importata a titolo definitivo la copia di lavorazione, con o senza copia guida positiva originale per ciascun film e per ciascun tipo di formato di edizione del film stesso, da impiegare per la stampa diretta di copie positive per lo sfruttamento sul mercato italiano oppure per la produzione di internegativi e controtipi del film, sia in colore che in bianco e nero.

Il termine per la riesportazione delle pellicole introdotte non può superare i sei mesi.

Art. 2.

La concessione di importazione temporanea relativa a ferro ed acciaio, laminati a caldo, in vergella o bordione, in rotoli o in matasse, ed a nastri di ferro o di acciaio, laminati a caldo, prorogata al 26 marzo 1958 col decreto Ministeriale 30 agosto 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 287 del 21 novembre 1957, è, senza soluzione di continuità, nuovamente prorogata per altri sei mesi dalla scadenza: e dalla data di entrata in vigore del presente decreto modificata come segue limitatamente al punto *b*) dei prodotti ammessi alla riesportazione:

b) piattina (nastrino), liscia o scanalata, ottenuta mediante laminazione a freddo, anche da filo, temperato o non, in rotoli o in barrette, con larghezza compresa fra mm. 0,75 e mm. 20, e spessore compreso fra mm. 0,35 e mm. 1,8.

Art. 3.

E' prorogata, fino alla data controindicata, senza soluzione di continuità con quelle venute a scadere, la validità delle seguenti concessioni di temporanea importazione istituite, o già prorogate, con il decreto Ministeriale 30 luglio 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 211 del 26 agosto 1957:

	CONCESSIONE DA PROROGARE	Data di decorrenza della proroga accordata	Data di scadenza della concessione
1	Acquaviti di vino, per la preparazione di vini marsala prodotti nella zona delimitata dalla legge 4 novembre 1950, n. 1069 (con validità fino al 2 febbraio 1958)	3 febbraio 1958	2 agosto 1958
2.	Anelli o pattini reggispinta in grafite, per essere montati su autovetture (con validità fino al 26 febbraio 1958)	27 febbraio 1958	26 agosto 1958
3	Carbone coke, per essere impiegato quale elemento costitutivo nella fabbricazione di carburo di calcio e di calciocianamide (con validità fino al 10 febbraio 1958)	11 febbraio 1958	10 agosto 1958
4	Carta di pura cellulosa, per il rivestimento di cavi elettrici e di conduttori elettrici (con validità fino all'11 febbraio 1958)	12 febbraio 1958	11 agosto 1958
5	Cartoncino pressato, per la fabbricazione di carte da giuoco (con validità fino al 10 febbraio 1958)	11 febbraio 1958	10 agosto 1958
6	Cloruro di etilene, per la produzione di etilfluido miscela al piombo tetraetile (con validità fino al 28 febbraio 1958)	1° marzo 1958	31 agosto 1958
7	Eptano (solvente), per essere impiegato nella fabbricazione di coperture, camere d'aria ed articoli vari di gomma (con validità fino al 10 febbraio 1958)	11 febbraio 1958	10 agosto 1958
8	Etere solforico, per la produzione di polvere di lancio alla nitrocellulosa, da riesportare anche se contenuta in munizioni (con validita fino al 2 febbraio 1958)	3 febbraio 1958	2 agosto 1958
9	Filati di lana mohair, per la fabbricazione di tessuti (con validità fino al 28 febbraio 1958)	1° marzo 1958	31 agosto 1958
10	Funghi secchi, per essere selezionati, sterilizzati e confezionati (con validità fino al 28 febbraio 1958)	1° marzo 1958	31 agosto 1958
11	Lavori di materie plastiche (pagliette), per la fabbricazione e decorazione di berretti, borse ed altri articoli da esportare (con validita fino al 17 febbraio 1958)	18 febbraio 1958	17 agosto 1958
12	Macchine ed apparecchi, per essere sottoposti a lavorazione di trasformazione e modificazione (con validita fino al 27 febbraio 1958)	28 febbraio 1958	27 agosto 1958
13	Polvere di zinco, per la fabbricazione di litopone (con validità fino al 10 febbraio 1958)	11 febbraio 1958	10 agosto 1958
14	Radici di liquirizia, per la produzione di estratti di liquirizia in pani, in bighe ed in polvere, nonchè di pastigliati (con validità fino al 17 febbraio 1958)	18 febbraio 1958	17 agosto 1958
15	Rhum, per l'aromatizzazione dei vini marsala speciali previsti dalla legge 4 novembre 1950, n 1069 (con validità fino al 2 febbraio 1958)	3 febbraio 1958	2 agosto 1958
16	Sughero naturale, grezzo, di spessore superiore al mm 30, per essere impiegato nella fabbricazione di turaccioli per l'imbottigliamento di vini, vermouth e liquori in esportazione, o nella fabbricazione di turaccioli destinati direttamente alla esportazione (con validità fino al 27 febbraio 1958)	28 febbraio 1958	27 agosto 1958
17	Tessuti a maglia jersey di lana, per la confezione di guanti (con validità fino al 2 febbraio 1958)	3 febbraio 1958	2 agosto 1958
18	Tessuti gommati, per la fabbricazione di guarnizioni per carde (scardassi) (con validità fino al 2 febbraio 1958)	3 febbraio 1958	2 agosto 1958
19	Tubi flessibili di cartone, fortemente pressato, ondulato ed impregnato di sostanze bituminose, per mandata d'aria di riscaldamento nell'interno di autoveicoli in esportazione (con validità fino al 28 febbraio 1958)	1° marzo 1958	31 agosto 1958
20	Vetri da occhialeria e da ottica, greggi, per essere lavorati e riesportati su montature da occhiali da protezione e da sole (con validità fino al 10 febbraio 1958)	11 febbraio 1958	31 agosto 1958

Art. 4.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° febbraio 1958

Il Ministro per le finanze
ANDREOTTI

Il Ministro per il commercio con l'estero
CARLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 marzo 1958
Registro n. 9 Finanze, foglio n. 200. — BENNATI

(2153)

DECRETO MINISTERIALE 13 febbraio 1958.

Costituzione del Comitato previsto dall'art. 2 della legge 15 ottobre 1957, n. 1001, che reca norme per l'esecuzione di una indagine sulla polverizzazione, frammentazione e dispersione della proprietà fondiaria.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 15 ottobre 1957, n. 1001, che detta norme per l'esecuzione di una indagine sulla polverizzazione, la frammentazione e la dispersione della proprietà fondiaria ed in particolare l'art. 2 della legge medesima che prevede la costituzione di un apposito Comitato, presieduto dal presidente dell'Istituto nazionale di economia agraria e comprendente tredici membri, tre dei quali in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, tre in rappresentanza del Ministero delle finanze, scelti tra i funzionari della Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali, uno in rappresentanza del Ministero del tesoro, uno in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, uno in rappresentanza dell'Istituto centrale di statistica e quattro in rappresentanza dell'Istituto nazionale di economia agraria;

Viste le designazioni delle Amministrazioni suddette e dell'Istituto nazionale di economia agraria;

Decreta:

Il Comitato di cui all'art. 2 della legge 15 ottobre 1957, n 1001, è costituito come segue:

Presidente:

Medici sen prof. Giuseppe, presidente dell'Istituto nazionale di economia agraria.

Membri:

In rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste:

Camaiti ing. prof. Alberto, direttore generale dell'Economia montana e delle foreste;

Bottalico dott. Michele, direttore generale della Bonifica e colonizzazione;

Prinzi prof. Daniele.

In rappresentanza del Ministero delle finanze:

Salvatore ing. Domenico, ispettore generale erariale;

Amoroso ing. Salvatore, ispettore generale erariale,

Crosetti ing. Giuseppe, ingegnere capo erariale.

In rappresentanza del Ministero del tesoro:

Attanasio dott. Giuseppe, direttore di sezione della Ragioneria generale dello Stato.

In rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

Altarelli dott. Angelo, direttore generale dell'Occupazione e dell'addestramento professionale.

In rappresentanza dell'Istituto centrale di statistica:

Barberi prof. Benedetto, direttore generale dell'Istituto centrale di statistica.

In rappresentanza dell'Istituto nazionale dell'economia agraria:

Germani on. prof. Pietro;
Orlando prof. Giuseppe;
Perini prof. Dario;
Tofani prof. Mario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 febbraio 1958

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 marzo 1958
Registro n. 4 Agricoltura e foreste, foglio n. 381. — PALADINI

(1844)

DECRETO MINISTERIALE 27 marzo 1958.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona della pineta litoranea detta del Tombolo, sita nell'ambito del comune di Grosseto.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Grosseto per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 6 dicembre 1954 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona della pineta litoranea detta del Tombolo, sita nell'ambito del comune di Grosseto;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Grosseto;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè con la sua folta pineta costituisce un quadro naturale di non comune bellezza e rappresenta un elemento fondamentale e caratteristico del paesaggio locale, godibile dalla via Litoranea Antica;

Decreta:

La zona, sita nel territorio del comune di Grosseto, delimitata a nord-ovest, dalla foce del fiume Bruna, risalendo la sponda sinistra del fiume stesso e quindi quella del canale collettore fino al ponte che attraversa quest'ultimo; a nord-est, da detto ponte, lungo l'antica via Costiera superando l'incrocio per Marina di Grosseto e proseguendo nella stessa direzione fino allo incrocio con il fosso Razzo; ad est, da detto fosso lungo il medesimo fino al fiume Ombrone; a sud-est, la sponda destra di detto fiume fino al mare; a sud-ovest, dalla battima marittima, che in direzione nord-

ovest, conduce all'incontro della foce del fiume Bruna, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed è quindi sottoposto a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Grosseto.

La Soprintendenza ai monumenti e gallerie di Siena curerà che il comune di Grosseto provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 27 marzo 1958

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
JERVOLINO

Il Ministro per la marina mercantile
CASSIANI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Grosseto

Estratto dal verbale dell'adunanza del 6 *dicembre* 1954

L'anno millenovecentocinquantaquattro e questo giorno sei del mese di dicembre, in Grosseto, in una sala del Palazzo della provincia (g c.), si è riunita la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali, per discutere il seguente ordine del giorno:

(*Omissis*).

4) COMUNE DI GROSSETO — Proposta di vincolo della pineta litoranea, detta del Tombolo, che si estende da sud di Castiglione della Pescaia alla foce del fiume Ombrone.

(*Omissis*).

4 - *Comune di Grosseto.* — Pineta litoranea, detta del Tombolo, che si estende da sud di Castiglione della Pescaia alla foce del fiume Ombrone

Per la zona prospiciente la Marina di Grosseto, il dott Manescalchi in rappresentanza del sindaco del Comune, comunica che è stato redatto un piano regolatore sottoposto all'approvazione della Prefettura ed inviato, per il parere, all'Ispettorato ripartimentale delle foreste Pertanto coloro che vorranno costruire nella zona prospiciente la Marina di Grosseto, dovranno seguire le norme ed accettare le condizioni stabilite dal Comune, che intende salvaguardare la bellezza panoramica della zona stessa.

Il dott Di Natali, ispettore ripartimentale delle foreste informa che sono state date istruzioni al Comune affinchè la bella zona di Marina non venga menomata con costruzioni di fabbricati od abbattimenti di pini che possano deturpare il paesaggio. Infatti la zona è stata suddivisa in lotti di circa 700 metri quadrati ciascuno e per le costruzioni che saranno ivi consentite non saranno abbattute piu di tre o quattro piante di fronte alla 20 comprese nel lotto Inoltre, a cura dell'Ispettorato, è stato provveduto a martellare le piante che potranno essere abbattute oltre a fare l'inventario per ogni lotto in cui è stata ripartita la zona.

Anche nella costruzione delle strade trasversali la zona in questione, strade previste nel piano regolatore, e stato cercato di dare un corso alle medesime affinchè permettano il minore abbattimento di piante possibile.

Il dott. Di Natali conclude assicurando che le cose saranno fatte nel miglior modo per salvaguardare il paesaggio.

Il dott Manescalchi, rappresentante il sindaco di Grosseto, ed a suo nome, dichiara di aderire al vincolo proposto

LA COMMISSIONE

è stata pienamente concorde nel riconoscere il rilevante interesse panoramico della pineta in questione in quanto costituisce una bellezza naturale godibile dalla via Litoranea Antica e che rappresenta un elemento fondamentale e caratteristico del paesaggio locale, per cui necessita conservare ed incrementare le zone alberate, ed ha deliberato quindi, a maggioranza, di includere nell'elenco delle bellezze naturali della provincia di Grosseto, agli effetti della legge 29 giugno 1939, n 1497, art 1, n 4, la zona racchiudente la pineta, indicata nella planimetria allegata e delimitata dai seguenti confini

a nord-ovest, dalla foce del fiume Bruna, risalendo la sponda sinistra del fiume stesso e quindi quella del canale collettore fino al ponte che attraversa quest'ultimo, a nord est, da detto ponte, lungo l'antica via Costiera, superando l'incrocio per Marina di Grosseto e proseguendo nella stessa direzione fino all'incrocio con il fosso Razzo, ad est, da detto fosso, lungo il medesimo fino al fiume Ombrone; a sud-est, dalla sponda destra di detto fiume fino al mare; a sud-ovest, dalla battima marittima, che in direzione nord-ovest, conduce all'incontro della foce del fiume Bruna.

Il presidente: avv. Pietro MARTINELLI

Il segretario: Pietro MATTEI

(1673)

DECRETO MINISTERIALE 14 aprile 1958.

Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni di polizza, presentate dalla rappresentanza per l'Italia, con sede in Roma, della Compagnia francese di assicurazione « L'Union ».

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della rappresentanza per l'Italia, con sede in Roma, della Compagnia francese di assicurazione « L'Union », intesa ad ottenere l'approvazione di una nuova tariffa di assicurazione e di alcune altre in sostituzione delle analoghe attualmente in vigore; nonchè delle relative condizioni di polizza;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo relativo, debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita, e le relative condizioni generali di polizza presentate dalla rappresentanza per l'Italia, con sede in Roma, della Compagnia francese di assicurazione sulla vita « L'Union »:

Tariffa relativa all'assicurazione vita intera, a premio unico, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato in qualunque momento essa avvenga;

Tariffa relativa all'assicurazione vita intera, a premio vitalizio, di un capitale pagabile alla morte dello assicurato in qualunque momento essa avvenga;

Tariffa relativa all'assicurazione a premio temporaneo, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato in qualunque momento essa avvenga.

Roma, addì 14 aprile 1958

p. *Il Ministro*: MICHELI

(2021)

DECRETO MINISTERIALE 16 aprile 1958.

Condizioni per l'attuazione dell'incorporazione del Monte di credito su pegno di Palmi, con sede in Palmi (Reggio Calabria), nella Cassa di risparmio di Calabria, con sede in Cosenza.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti i regi decreti 25 maggio 1929, n. 967 e 5 febbraio 1931, n. 225;

Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745 ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10 e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Visto il decreto, in data 20 febbraio 1958, n. 236, del Presidente della Repubblica, con il quale è stata disposta l'incorporazione del Monte di credito su pegno di Palmi nella Cassa di risparmio di Calabria, con sede in Cosenza;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

La incorporazione del Monte di credito su pegno di Palmi, con sede in Palmi (Reggio Calabria), nella Cassa di risparmio di Calabria, con sede in Cosenza, disposta con decreto in data 20 febbraio 1958, n 236, del Presidente della Repubblica, avrà luogo alle seguenti condizioni:

a) assunzione, da parte della Cassa di risparmio di Calabria, di tutte le attività e le passività del Monte di credito su pegno di Palmi, quali risulteranno dalla situazione che verrà redatta alla data della incorporazione, nonchè di tutti i diritti, azioni e ragioni di qualsiasi genere e natura e di quant'altro di spettanza del Monte;

b) incameramento, da parte della Cassa di risparmio di Calabria, del patrimonio netto del Monte di credito su pegno di Palmi, che alla data del 2 settembre 1957 risultava di lire una;

c) impegno, da parte della Cassa di risparmio di Calabria, di continuare in Palmi l'attività del Monte di credito su pegno, mediante l'apertura di un proprio sportello, che dovrà limitare la propria attività unicamente alla erogazione del credito pegnoratizio;

d) nessun impegno relativo al personale del Monte sarà assunto dalla Cassa di risparmio di Calabria, in quanto i rapporti intercorrenti tra detto personale (tesoriere) ed il Monte sono stati precedentemente regolati nel modo più ampio ed assoluto;

e) tutte le spese e tasse relative e conseguenziali alla deliberata incorporazione sono a totale ed esclusivo carico della Cassa di risparmio di Calabria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 aprile 1958

Il Ministro: MEDICI

(2130)

DECRETO MINISTERIALE 17 aprile 1958.

Sostituzione di un membro nella Commissione provinciale per il collocamento di Pescara.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 15 febbraio 1957, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Pescara;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione n. 11244 in data 26 marzo 1958, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione per motivi di salute e per trasferimento, dei signori Osvaldo Silveri e Alfredo Candida, rappresentanti dei lavoratori, richiesta dall'Associazione sindacale interessata (Confederazione generale italiana del lavoro) con i signori Domenico Pulcina e Camillo Scipione;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione dei predetti;

Decreta:

Articolo unico.

I signori Domenico Pulcina e Camillo Scipione sono nominati membri della Commissione provinciale per il collocamento di Pescara, in rappresentanza dei lavoratori, in sostituzione dei signori Osvaldo Silveri e Alfredo Candida.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 17 aprile 1958

Il Ministro: GUI

(1989)

DECRETO MINISTERIALE 23 aprile 1958.

Composizione del Collegio dei revisori dei conti dell'Istituto cotoniero italiano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 3 marzo 1934, n. 291, modificato con il regio decreto-legge 16 dicembre 1935, n. 2344, convertito nella legge 16 aprile 1936, n. 1089, riguardante il conferimento della personalità giuridica all'Istituto cotoniero italiano;

Visto il regio decreto 29 marzo 1934, n. 512, modificato con regio decreto 18 maggio 1936, n. 1095, che approva lo statuto dell'Istituto medesimo;

Viste le designazioni fatte dal Ministero del tesoro e dall'Associazione cotoniera italiana;

Decreta:

Il Collegio dei revisori dei conti dell'Istituto cotoniero italiano, per l'esercizio finanziario 1° gennaio-31 dicembre 1958, è composto come segue:

Morgetano dott. Fernando, in rappresentanza del Ministero dell'industria e del commercio;

Mancino prof. dott. Giuseppe, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Laudi cav. Edgardo, in rappresentanza degli industriali cotonieri.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 23 aprile 1958

Il Ministro: GAVA

(2176)

DECRETO MINISTERIALE 28 aprile 1958.

Istituzione della sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità presso il Credito fondiario della Cassa di risparmio delle Provincie lombarde.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 11 marzo 1958, n. 238;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691, e 20 gennaio 1948, n. 10, e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Vista la domanda in data 3 marzo 1958, con la quale la Cassa di risparmio delle Provincie lombarde, ente esercente il credito fondiario, ha chiesto di essere autorizzata ad istituire, ai sensi della legge 11 marzo 1958, n. 238, presso il proprio Credito fondiario, una sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

La Cassa di risparmio delle Provincie lombarde è autorizzata ad istituire, presso il proprio Credito fondiario, una sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità, secondo le disposizioni della legge 11 marzo 1958, n. 238, di che in premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 aprile 1958

Il Ministro: MEDICI

(2202)

ORDINANZA DELL'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA 19 aprile 1958.

Ordinanza di sanità aerea n. 3 riguardante le provenienze dalla circoscrizione di Calcutta (India).

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Veduta la dichiarazione ufficiale di stato di epidemia colerica esistente nella circoscrizione di Calcutta (India);

Veduto il regolamento sanitario internazionale n. 2 della Organizzazione mondiale della sanità, approvato e reso esecutivo per l'Italia con legge 31 luglio 1954, n. 861;

Veduto il regolamento per la polizia sanitaria della aeronavigazione, approvato con regio decreto 2 maggio 1940, n. 1045;

Veduto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 12 luglio 1945, n. 417;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Ordina:

Art. 1.

Le provenienze aeree dalla circoscrizione di Calcutta (India) sono sottoposte con decorrenza immediata alle misure quarantenarie contro il colera, previste dal regolamento sanitario internazionale n. 2 dell'Organizzazione mondiale della sanità, approvato e reso esecutivo per l'Italia con legge 31 luglio 1954, n. 861.

Art. 2.

I prefetti della Repubblica, a mezzo degli uffici sanitari di aeroporti e con il concorso dei comandi e delle direzioni di aeroporti, sono incaricati della esecuzione della presente Ordinanza che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 19 aprile 1958

L'Alto Commissario: MOTT

(2171)

ORDINANZA DELL'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA 19 aprile 1958.

Ordinanza di sanità aerea n. 4 riguardante le provenienze dalla circoscrizione di Bombay (India).

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Veduta la dichiarazione ufficiale di stato di epidemia di vaiuolo esistente nella circoscrizione di Bombay (India);

Veduto il regolamento sanitario internazionale n. 2 della Organizzazione mondiale della sanità, approvato e reso esecutivo per l'Italia con legge 31 luglio 1954, n. 861;

Veduto il regolamento per la polizia sanitaria della aeronavigazione, approvato con regio decreto 2 maggio 1940, n. 1045;

Veduto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 12 luglio 1945, n. 417;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Ordina:

Art. 1.

Le provenienze aeree dalla circoscrizione di Bombay (India) sono sottoposte con decorrenza immediata alle misure quarantenarie contro il vaiuolo, previste dal regolamento sanitario internazionale n. 2 dell'Organizzazione mondiale della sanità, approvato e reso esecutivo per l'Italia con legge 31 luglio 1954, n. 861.

Art. 2.

I prefetti della Repubblica, a mezzo degli uffici sanitari di aeroporto e con il concorso dei comandi e delle direzioni di aeroporti, sono incaricati della esecuzione della presente Ordinanza che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 19 aprile 1958

L'Alto Commissario: MOTT

(2172)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Accordi di carattere economico tra l'Italia e la Polonia conclusi a Roma il 25 febbraio 1958

PROTOCOLE

La Délégation Polonaise et la Délégation Italienne de la Commission Mixte constituée en vertu de l'article 9 de l'Accord commercial italo-polonais, signé le 15 juin 1949, sont convenues de ce qui suit au cours des négociations tenues à Rome du 14 janvier jusqu'au 25 février 1958:

Art. 1er

Les listes *A* et *B* annexées à l'Accord commercial susdit sont remplacees par les listes *A* et *B* ci-jointes

Les listes susdites seront valables pour une année et elles entrent en vigueur a partir du 1er janvier 1958.

Art 2.

Les paiements relatifs aux échanges commerciaux effectués pendant la période de validité de l'Accord commercial susdit seront reglés, à partir de la date du 1er avril 1958, conformement aux dispositions de l'Accord de paiement signe en date de ce jour.

Art. 3.

Les dispositions dont à l'art. 6 et au troisième alinéa de l'art. 7 de l'Accord commercial susdit perdent leur validité.

Art. 4.

Le présent Protocole, ainsi que ses annexes, entrent en vigueur le jour de leur signature

Fait à Rome, en langue française et en double exemplaire, le 25 fevrier 1958

Le President de la Délégation Italienne
NOTARANGELI

Le Président de la Delegation Polonaise
ANDRZEJ KRUCZKOWSKI

LISTE *A*

EXPORTATIONS POLONAISES VERS L'ITALIE

N. d'ord	MARCHANDISES	Contingents annuels en quantité ou en valeur	
1	Chevaux	Lit.	150.000.000
2	Porcs vivants (1)	Têtes	6.000
3	Gibier vivant et congelé	Lit.	35.000.000
4	Volaille	Tonn.	1.000
5	Jambon	Lit.	35.000.000
6	Oeufs	Pièces	150.000.000
7	Oeufs liquides et congeles	Tonn.	500
8	Oeufs séchés en poudre	»	50
9	Poils et soies d'animaux	Lit.	65.000.000
10	Plumes et duvet	»	35.000.000
11	Haricots	Tonn.	2000
12	Racines de chicorée	»	3 000
13	Pommes de terre de semence	»	5.000
14	Champignons séchés et en saumure	Lit.	50.000.000
15	Orge	Tonn.	10.000
16	Ble sarrasin	»	300
17	Malt	»	1.000
18	Fécule de pommes de terre	»	2.000
19	Semences de betteraves à sucre et fourragères	»	1.000
20	Semences diverses	»	200
21	Sucre (1)	»	10.000
22	Lactose	Lit.	15.000.000
23	Vodka	»	15.000.000
24	Alcool éthylique (1)	Lit.	350.000.000
25	Charbon	Tonn.	1.000 000
26	Gaz liquide	»	500
27	Naphtaline	»	3 000
28	Benzol	»	3 000
29	Toluène	»	500
30	Ether éthylique	»	100
31	Huile d'aniline (1)	»	200
32	Terebenthine	»	100
33	Colophane	»	300
34	Produits chimiques divers	Lit.	200.000 000
35	Glandes et organes d'animaux à usages opotherapiques	»	15.000 000
36	Films impressionnes	»	15.000 000
37	Caséine	Tonn.	1 000
38	Peaux brutes de vaux	Pièces	20.000
39	Peaux brutes de porc	Lit.	45.000 000
40	Bois de sciage	mc.	10 000
41	Frises de chêne	mc.	3 000
42	Bois scié de chêne	mc.	2 000
43	Bois à cellulose	mc.	25.000
44	Produits de fagot et articles de menage en bois		*p. m.*
45	Papier journal	Tonn.	3 000
46	Livres, journaux, disques, timbres poste, etc	Lit.	15.000 000
47	Porcelaine de table et porcellite (dont au moins la moitié en services complets)	»	125.000 000
48	Verre à vitre	»	40.000 000
49	Verre d'ornementation	»	6.000.000
50	Cristaux	»	35.000.000
51	Verre de ménage	»	10.000 000
52	Verre optique	»	15.000 000
53	Verre d'eclairage	»	6 000 000
54	Bouteilles	»	6.000 000
55	Fonte	Tonn.	10 000
56	Lingots d'acier	»	3.500
57	Produits laminés (tôles pour bateaux et autres produits laminés speciaux)	»	1.500
58	Machines outils	Lit.	250 000.000
59	Machines de forge	»	60.000.000
60	Diodes de germanium et transitors	»	15.000.000
61	Appareils de soudure a haute frequence pour matériaux thermoplastiques	»	10 000 000
62	Isolateurs en porcelaine à haute frequence	»	20 000.000
63	Electrodes de graphite	Tonn.	200
64	Appareils optiques et géodésiques	Lit.	10.000.000
65	Outils d'atelier	»	6.000 000
66	Ornements pour arbres de Noel	»	6.000 000
67	Marchandises diverses	»	500.000 000

(1) En importation temporaire.

LISTE *B*

EXPORTATIONS ITALIENNES VERS LA POLOGNE

N. d'ord.	MARCHANDISES	Contingents annuels en quantité ou en valeur	
1	Citrons	Tonn.	5 000
2	Oranges	»	1.000
3	Jus d'agrumes		*p. m.*
4	Riz	»	1 500
5	Amandes	»	50
6	Vins et vermouth	Lit.	80.000 000
7	Huiles essentielles	»	10.000 000
8	Plantes medicinales	»	5.000.000
9	Tabac	»	200.000 000
10	Sumac et extraits de châtaigner	»	60.000.000
11	Liège et produits en liege	»	200.000.000
12	Pierre ponce	»	10 000.000
13	Ardoise naturelle	»	10.000.000

N. d'ord	MARCHANDISES	Contingents annuels en quantité ou en valeur
14	Marbre en ouvrages et marbre pour la construction	p. m.
15	Soufre brut et ventilé	Tonn. 4.000
16	Minerais de zinc	Lit. 300.000.000
17	Mercure	Tonn. 60
18	Magnesium en blocs	Lit. 40.000.000
19	Chanvre	» 200.000.000
20	Fils, ficelles et cordages en chanvre	Tonn. 60
21	Fils et tissus de soie, y compris la gaze à bluter	Lit. 70.000.000
22	Fibranne de fibres artificielles	» 1.000.000.000
23	Fils de fibres artificielles	» 1.300.000.000
24	Fibres synthétiques en fibranne et en fils, y compris Merinova	» 200.000.000
25	Fils de coton ou tissus de toute sorte	» 100.000.000
26	Tuyaux en fonte et en acier	Tonn. 2 000
27	Produits sidérurgiques finis	Lit. 1.000.000 000
28	Roulements à billes	» 2.000.000.000
29	Machines pour l'industrie textile, accessoires et pièces de rechange, y compris les aiguilles	» 300 000.000
30	Machines outils	» 300.000.000
31	Machines pour les industries alimentaires	» 50.000.000
32	Machines accessoires et pièces détachées pour l'industrie polygraphique	» 100.000.000
33	Autres machines et pièces détachées	» 150.000.000
34	Outils et instruments mécaniques	» 50 000.000
35	Machines à coudre de toute sorte, leurs accessoires et pièces détachées	» 70.000.000
36	Machines de bureau et caisses enregistreuses	» 100.000.000
37	Voitures automobiles et autres autovehicules	p. m.
38	Motorcars, motocycles, motorscooters, bycicletles, accessoires et pièces de rechange	p. m.
39	Pieces detachées pour autovéhicules et tracteurs	» 400.000.000
40	Appareils et instruments de laboratoire y compris les instruments de chirurgie et appareils médicaux	p. m.
41	Appareils instruments et matériel électrique, y compris le matériel d'isolation	» 500 000.000
42	Electrodes de graphite	» 25.000 000
43	Appareils et instruments de mesure, balances, etc.	» 10 000.000
44	Instruments optiques de précision, y compris instruments de navigation	» 60 000.000
45	Appareils et accessoires pour photographie et cinématographie	» 15.000.000
46	Couleurs et vernis, colorants pour l'industrie textile et autres	» 100.000.000
47	Matières premieres pour l'industrie pharmaceutique, produits pharmaceutiques et spécialités médicinales	» 250 000 000
48	Acide tartrique et creme de tartre	» 30 000.000
49	Acide sulphurique	p. m.
50	Acide citrique et derivés	» 25.000.000
51	Produits chimiques divers	» 250.000 000
52	Pneux, chambres à air et autres articles en caoutchouc	» 350.000 000
53	Linoleum	» 15 000 000
54	Papiers et cartons	» 30.000.000
55	Celluloide, bakelite, galatite et plexiglass	p. m.
56	Pellicules, films non impressionnés et matériel pour la photographie et cinematographie	» 50.000 000
57	Films impressionnés	» 45 000 000
58	Livres, journaux, disques, timbres-poste, etc.	» 15 000 000
59	Peaux brutes lourdes de bovins	» 180.000.000
60	Accordeons et autres instruments de musique	» 20.000 000
61	Marchandises diverses	» 500 000 000

Accord de paiement entre la Pologne et l'Italie

Dans le but de régler les paiements entre la Pologne et l'Italie, le Gouvernement de la République Populaire de Pologne et le Gouvernement de la République Italienne sont convenus de ce qui suit.

Art. 1er

Les paiements entre la Pologne et l'Italie seront réglés en lires italiennes, conformément à la réglementation des devises en vigueur dans les deux Pays.

Les paiements susdits pourront être réglés aussi en d'autres monnaies, dans la mesure consentie par les dispositions en vigueur en la matière dans les deux Pays.

Art. 2.

Sur la base de réciprocité, les Autorités compétentes des deux Pays donneront, dans le cadre de leur réglementation respective en matière de change, les autorisations voulues pour que puissent être effectués les paiements courants definis à la liste ci-annexée.

Art. 3.

(a) L'Accord de Paiement entre la République de Pologne et la République d'Italie, signé à Rome le 15 juin 1949, prendra fin le jour avant l'entrée en vigueur du présent Accord.

(b) La clôture des comptes en dollars USA ouverts par la Narodowy Bank Polski au nom de l'Ufficio Italiano dei Cambi et par ce dernier au nom de la Narodowy Bank Polski conformément à l'Art. 1 de l'Accord de Paiement du 15 juin 1949, ainsi que le règlement du solde, seront effectués conformément aux ententes conclues entre les deux Gouvernements.

(c) Les paiements relatifs aux engagements pris pendant la validité de l'Accord de Paiement du 15 juin 1949 et qui n'auront pas été réglés d'après les dispositions dudit Accord, seront réglés conformément aux dispositions de l'art. 1 précédent.

Art. 4.

Le présent Accord, ainsi que les lettres annexées qui en forment partie intégrante, entrera en vigueur le 1er avril 1958 et sera valable jusqu'à dénonciation d'une des deux Parties. La dénonciation pourra avoir lieu en tout temps, sous preavis de quatre mois

Fait à Rome, en langue française et en double exemplaire, le 25 février 1958.

Le Président de la Delégation Polonaise
KRUCZKOWSKI

Le Président de la Délégation Italienne
NOTARANGELI

ANNEXE

Définition des paiements courants

Seront considérés comme paiements courants les paiements afférant à:

1) livraisons de marchandises conformément aux dispositions de l'Accord commercial en vigueur entre l'Italie et la Pologne;

2) frais accessoires au trafic de marchandises entre l'Italie et la Pologne, tels que frets maritimes, frais de transport terrestre, aerien et fluvial, frais d'expédition, d'entreposage, de dédouanement, de transbordement, d'assurance-marchandise (primes et indemnités), commissions, rabais, escomptes, bonifications, frais d'emballage, etc.;

3) frais de représentation, de participation aux foires et expositions, de propagande et de publicité;

4) frais normaux de transformation, de travail à façon, d'usinage, de montage, de réparation;

5) produits d'actions de remboursement et de recouvrement sur marchandises, ainsi que reassurances marchandises, et transports maritimes (marchandises et corps);

6) frets maritimes dûs à des navires battant pavillon italien ou polonais pour des transports des marchandises entre la Pologne ou l'Italie et un pays tiers, pourvu que lesdits frais soient à la charge de la partie italienne ou polonaise;

7) billets de passage maritime, fluvial ou aerien dûs à des compagnies d'un des deux Pays par des résidents dans l'autre Pays;

8) frais encourus (a l exclusion des frais de bunkers) dans les ports italiens par des navires polonais, respectivement dans

les ports polonais par des navires italiens, tels que droits des agences maritimes, frais et taxes portuaires, avances habituelles aux capitaines des navires, provisions normales de bord frais pour les réparations courantes, le nettoyage et le carénage des navires, frais d'emmagasinage, etc. ainsi que frais encourus dans les aéroports italiens et polonais (y compris les frais de bunkers de produits nationalisés) par les avions des compagnies de navigation aérienne polonaises, respectivement italiennes;

9) frais, y compris ceux de transport et d'assurance transport (primes et indemnités), et bénéfices relatifs au commerce de transit;

10) entretien des postes diplomatiques et consulaires et d'autres représentants ainsi que frais des missions diplomatiques ou officielles;

11) frais de voyage et de séjour; d'étude et d'écolage; d'hospitalisation et de traitement médical;

12) salaires, pensions de retraits, rentes y compris les droits d'invalides; revenus; frais de subside alimentaire; honoraires et autres frais de rémuneration;

13) frais et cachets des artistes, des techniciens, des hommes de science et de lettres, des journalistes, des sportifs, etc ;

14) frais, droits et redevances de brevets, licences, marques de fabrique, droits d'auteur, droits d'exploitation de films, dettes afférentes en général au domaine de la propriété intellectuelle et artistique;

15) dépenses et recettes des services publics, impôts, amendes, frais de procédure, droits de timbre, etc ;

16) frais et commissions bancaires;

17) décomptes entre les Administrations des Chemins de Fer, des Postes, des Télégraphes, des Téléphones et de la Radiotélegraphie, ainsi que des Compagnies de Navigation Aérienne ou Fluviale des deux Pays;

18) abonnements à journaux, revues et publications périodiques, ainsi que petits achats de livres;

19) tout autre paiement dont les Autorités compétentes des deux Pays conviendront d'un commun accord d autoriser le transfert.

LETTRE ANNEXÉE N. 1

Le Président de la Délégation italienne
au Président de la Délégation polonaise

Rome, le 25 février 1958

Monsieur le Président,

Me référant à ce qui est prévu au premier alinéa de l'article 1er de l'Accord de Paiement entre la Pologne et l'Italie signé en date de ce jour, j'ai l'honneur de vous communiquer que, selon la réglementation des changes actuellement en vigueur en Italie, les lires italiennes prévues comme moyen de paiement entre nos deux Pays sont celles de « conti esteri in lire multilaterali ».

Les modifications éventuelles à la reglementation italienne des changes seront dûment communiquées par l'Ufficio Italiano dei Cambi

Je vous prie en outre de prendre note que selon ladite réglementation les virements entre « conti esteri in lire multilaterali » peuvent être effectués sans aucune limitation et que les avoirs de ces comptes peuvent être aussi librement utilisés à l'achat sur notre marché, par l'entremise des banques italiennes autorisées, d'une quelconque des monnaies transférables cotées sur le marché italien des devises, lesquelles sont à present celles des Pays appartenant à l'Union Europeenne de Paiements et faisant partie du système des arbitrages multilateraux

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération.

NOTARANGELI

LETTRE ANNEXÉE N 2

Le Président de la Delegation italienne
au Président de la Délégation polonaise

Rome, le 25 février 1958

Monsieur le Président,

Me référant aux conversations qui ont eu lieu ces jours-ci au sujet des opérations spéciales de compensation autorisées par les Autorites compétentes de nos deux Pays pendant la validite de l Accord de Paiement signé le 15 juin 1949, j'ai l'honneur de vous proposer ce qui suit:

a) Les « souscomptes spéciaux » concernant les opérations susdites resteront ouverts jusqu'à ce que les échanges de marchandises prevus par les autorisations afférentes aux opérations mêmes et les paiements y relatifs soient réalisés. L'Ufficio Italiano dei Cambi et la Narodowy Bank Polski se communiqueront réciproquement les dates d'échéance des autorisations susmentionnées, afin de consentir les prorogations qui éventuellement se rendront nécessaires pour permettre l'accomplissement des opérations en question.

b) Au cas où les opérations dont ci haut ne pourront pas être accomplies dans les termes de validité établis d'entente entre les deux Parties, les soldes éventuels des « souscomptes spéciaux » susindiqués seront reglés conformément aux dispositions de l'art. 3, alinea *c*), de l'Accord de Paiement signé aujourd'hui.

Je vous prie, Monsieur le Président, de bien vouloir me confirmer l'accord de votre Gouvernement sur ce qui précède

Veuillez agréer, Monsieur le President, l'assurance de ma haute consideration.

NOTARANGELI

LETTRE ANNEXÉE N. 2

Le Président de la Délégation polonaise
au Président de la Délégation italienne

Rome, le 25 février 1958

Monsieur le Président,

J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre en date d'aujourd'hui ainsi conçue:

« Me reférant aux conversations qui ont eu lieu ces jours-ci au sujet des opérations spéciales de compensation autorisées par les Autorités compétentes de nos deux Pays pendant la validité de l'Accord de Paiement signé le 15 juin 1949, j'ai l'honneur de vous proposer ce qui suit:

a) Les « souscomptes spéciaux » concernant les opérations susdites resteront ouverts jusqu'à ce que les échanges de marchandises prévus par les autorisations afférentes aux opérations mêmes et les paiements y relatifs soient réalisés. L'Ufficio Italiano dei Cambi et la Narodowy Bank Polski se communiqueront réciproquement les dates d'échéance des autorisations susmentionnees, afin de consentir les prorogations qui éventuellement se rendront nécessaires pour permettre l'accomplissement des opérations en question.

b) Au cas où les opérations dont ci haut ne pourront pas être accomplies dans les termes de validité établis d'entente entre les deux Parties, les soldes éventuels des « souscomptes spéciaux » susindiqués seront réglés conformement aux dispositions de l'art. 3, alinéa *c*), de l'Accord de Paiement signé aujourd'hui

Je vous prie, Monsieur le Président, de bien vouloir me confirmer l'accord de votre Gouvernement sur ce qui précède ».

J'ai l'honneur de vous confirmer l'accord de mon Gouvernement sur ce qui précède.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération.

Andrzej KRUCZKOWSKI

(1174)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di certificato di abilitazione provvisoria

Il dott. Antonio Fuzzi, nato a Imola (Bologna) il 25 marzo 1924, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di medico-chirurgo, rilasciatogli dalla Università di Bologna in data 30 marzo 1950, a seguito degli esami conclusivi del relativo corso di laurea da lui sostenuti nell'anno accademico 1948-1949.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Bologna.

(1817)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Arzachena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1956

Con decreto interministeriale in data 21 settembre 1957, registrato alla Corte dei conti il 12 aprile 1958, registro n. 8 Interno, foglio n 75, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Arzachena (Sassari) di un mutuo di L 910 000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1956.

(2157)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Bitritto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1956

Con decreto interministeriale in data 18 gennaio 1958, registrato alla Corte dei conti il 12 aprile 1958, registro n 8 Interno, foglio n 74, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Bitritto (Bari) di un mutuo di L. 2 855 000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1956

(2158)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Torre Cajetani ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1956.

Con decreto interministeriale in data 31 ottobre 1957, registrato alla Corte dei conti il 12 aprile 1958, registro n 8 Interno, foglio n 73, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Torre Cajetani (Frosinone) di un mutuo di L 360 000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1956.

(2159)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione dell'indennità dovuta per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi della legge 15 marzo 1956, n. 156, per i terreni siti in agro del comune di Montalbano Jonico (Matera), di complessivi ettari 232 38 69, espropriati in forza del decreto Presidenziale 27 maggio 1952, n. 775 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 162 del 15 luglio 1952, supplemento ordinario) nei confronti della ditta FARALDO Carlo fu Vincenzo e trasferiti all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria, è determinata in L. 15 654 208 (lire quindicimilioniseicentocinquantaquattromiladuecentotto), salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

I relativi interessi, di cui all'art 6 della citata legge n 156, decorrono dal 12 agosto 1952, per il primo gruppo di terreni da indennizzarsi con L. 13 746 174, e dal 1° gennaio 1953, per il secondo gruppo di terreni da indennizzarsi con L 1 908 034

I seguenti dati catastali, esposti nel sopracitato decreto Presidenziale di espropriazione, vengono rettificati come appresso:

Errata

Art. 1, superficie: Ha. 310 01 60,

Art. 2, superficie: Ha. 247 38.49,

Allegato 1:

Foglio 64, particella 29, superficie e redito dominicale: Ha. 76 31 95, L. 4960,77;

Foglio 64, particella 46, superficie e reddito dominicale Ha. 13 64 46, L. 6822,30;

Foglio 64, particella 71, superficie e reddito dominicale: Ha 3 52 80, L. 811,44,

Foglio 64, particella 65, superficie e reddito dominicale: Ha. 6 04 20, L. 1389,65,

2° corpo, totali superfice e reddito dominicale: Ha. 151 95 09, L. 23 745,04,

Riepilogo:

2° corpo, superficie e reddito dominicale: Ha. 151 95'09, L. 23 745,04,

Totali superficie e reddito dominicale: Ha. 247 38 49, L. 52 848,02.

Corrige

Art 1, superficie: Ha. 295 01 80;

Art 2, superficie: Ha. 232 38 69,

Allegato 1:

Foglio 64, particella 29, superficie e reddito dominicale: Ha. 68 31 46, L. 4440,45,

Foglio 64, particella 46, superficie e reddito dominicale: Ha. 12 11 45, L. 6057,25,

Foglio 64, particella 71, superficie e reddito dominicale: Ha. 3 22 30, L. 741,29,

Foglio 64, particella 65, superficie e reddito dominicale: Ha. 0 88 40, L 203,32;

2° corpo, totali superficie e reddito dominicale: Ha 136 95 29, L 21 203,19,

Riepilogo:

2° corpo, superficie e reddito dominicale. Ha 136 95 29, L. 21 203,19,

Totali superficie e reddito dominicale· Ha 232 38 69, L. 50 306,17.

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana

(1873)

Svincolo di terreni costituenti il « terzo residuo »

Ente per la colonizzazione della Maremma tosco laziale

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 14 febbraio 1958, registrato alla Corte dei conti in data 17 marzo 1958, registro n 4 Agricoltura, foglio n 345, è stato disposto nei confronti della ditta CABELLA Giorgio di Luigi:

a) la rimozione, a seguito di constatato adempimento degli obblighi di trasformazione, del vincolo di indisponibilità sui terreni costituenti il « terzo residuo », iscritto in forza del decreto Presidenziale 18 dicembre 1952, n 3630, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 15 del 20 gennaio 1953 (supplemento ordinario n 1);

b) il trasferimento a favore dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale della quota dei predetti terreni ad esso spettante (Ha 51 89 98);

c) il rimborso, da parte dell'Ente predetto, delle spese relative alle opere di trasformazione eseguite sulla quota dei terreni trasferiti all'Ente medesimo

La liquidazione dell'indennità relativa ai terreni trasferiti all'Ente viene disposta ai sensi della legge 15 marzo 1956, n 156

(1739)

Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 14 febbraio 1958, registrato alla Corte dei conti in data 17 marzo 1958, registro n 4 Agricoltura, foglio n 346, è stato disposto nei confronti della ditta MARESCA Carlo fu Benedetto·

a) la rimozione, a seguito di constatato adempimento degli obblighi di trasformazione, del vincolo di indisponibilità sui terreni costituenti il « terzo residuo », iscritto in forza del decreto Presidenziale 27 dicembre 1952, n. 3672, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 15 del 20 gennaio 1953 (supplemento ordinario n. 2);

b) il trasferimento a favore dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria, della quota dei predetti terreni ad esso spettante (Ha. 70 48 51)

La liquidazione dell'indennità relativa ai terreni trasferiti all'Ente viene disposta ai sensi della legge 15 marzo 1956, n 156

(1741)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Proroga della gestione straordinaria del Consorzio agrario provinciale di Lucca

Con decreto Ministeriale 29 marzo 1958, la gestione straordinaria del Consorzio agrario provinciale di Lucca viene prorogata fino al 30 aprile 1959 ed il sig Dino Nuti è confermato nell'incarico di commissario governativo del Consorzio medesimo, con i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione assegnati dallo statuto agli ordinari organi amministrativi, e con carico di sottoporre alla preventiva approvazione del Ministero dell'agricoltura ogni eventuale atto di disposizione. Con il decreto medesimo vengono attribuiti al commissario i poteri dell'assemblea per quanto concerne l'approvazione dei bilanci 1957 e 1958 ed è fatto obbligo, alla scadenza del termine come sopra prorogato, di provvedere, nei modi di cui all'art 2366 del Codice civile, alla convocazione dell assemblea dei soci per gli altri adempimenti di legge.

(1789)

Proroga della gestione straordinaria del Consorzio agrario interprovinciale di Genova, La Spezia e Savona

Con decreto Ministeriale 29 marzo 1958 la gestione straordinaria del Consorzio agrario interprovinciale di Genova, La Spezia e Savona viene prorogata fino al 30 aprile 1959 ed il sig Enrico Santamaria è confermato nell'incarico di commissario governativo del Consorzio medesimo, con i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione assegnati dallo Statuto agli ordinari organi amministrativi, e con carico di sottoporre alla preventiva approvazione del Ministero dell'Agricoltura ogni eventuale atto di disposizione Con il decreto medesimo vengono attribuiti al commissario i poteri della assemblea per quanto concerne l'approvazione dei bilanci 1957 e 1958, ed è fatto obbligo, alla scadenza del termine come sopra prorogato, di provvedere, nei modi di cui all'art. 2366 del Codice civile, alla convocazione dell'assemblea dei soci per gli altri adempimenti di legge

(1790)

Gestione straordinaria del Consorzio agrario provinciale di Benevento

Con decreto Ministeriale 29 marzo 1958, la gestione straordinaria del Consorzio agrario provinciale di Benevento viene prorogata fino al 30 aprile 1959 e l'avv Ettore Perriello è confermato nell'incarico di commissario governativo del Consorzio medesimo, con i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione assegnati dallo statuto agli ordinari organi amministrativi e con carico di sottoporre alla preventiva approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ogni eventuale atto di disposizione Con il decreto medesimo vengono attribuiti al commissario i poteri dell'assemblea per quanto concerne l'approvazione dei bilanci 1957 e 1958, ed è fatto obbligo, alla scadenza del termine come sopra prorogato, di provvedere nei modi di cui all art 2366 del Codice civile, alla convocazione dell'assemblea dei soci per gli altri adempimenti di legge

(1787)

Divieti di caccia e uccellagione

Fino al 31 dicembre 1963 sono vietate, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Forlì, della estensione di ettari 766 (settecentosessantasei), compresa nei comuni di Forlì e Castrocaro, Terra del sole, delimitata dai sotto indicati confini:

Est: dalla casa colonica del podere Carrozze, sulla strada comunale di Villa Rovere, strada campestre dei poderi Framonta, Magnona, Cà Bianca, monte Poggiolo, Casalino fino alla casa colonica del podere Orètola;

Sud: dalla casa colonica del podere Orètola, strada campestre dello spartiacque verso le case coloniche Casella, La Croce, Cà Verna, Monticello, fino al torrente Cosina all'altezza di monte Fortino sul confine con la provincia di Ravenna,

Ovest: rio Cosina, confine con la provincia di Ravenna, di monte Fortino fino alla Chiesa di Castiglione,

Nord dalla Chiesa di Castiglione strada campestre che conduce alle case coloniche dei poderi Baldrallana, il Palazzo, la Guardia, Ca Zanchetta, fino alla casa colonica del podere Carrozze.

Fino al 31 dicembre 1963 sono vietate, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Perugia, della estensione di ettari 140, compresa nei comuni di Città di Castello e San Giustino, località Colleplinio, delimitata dai sotto indicati confini:

Nord: proprietà Polidori Polidoro;
Sud. beni della Parrocchia di Lama;
Ovest: proprietà Bologni,
Est: parco della villa di Colleplinio di proprietà del marchese Capelletti.

Fino al 31 dicembre 1963 sono vietate, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n 1016, la caccia e l uccellagione nella zona della provincia di Rovigo, della estensione di ettari 255, compresa nel comune di Contarina, delimitata dai confini sotto indicati:

Nord: Valle Ca Pisani;
Est: Po di Maistra,
Sud: strada provinciale Contarina Cà Venier;
Ovest: stradone Ca Pisani

Fino al 31 dicembre 1963 sono vietate, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n 1016, la caccia e l uccellagione nella zona della provincia di Rovigo, della estensione di ettari 110, compresa nel comune di Papozze, tenuta Mezzano Pio e Boschina, delimitata dai sotto indicati confini:

Nord· argine sinistro del fiume Po,
Est: fiume Po;
Sud· fiume Po;
Ovest: fiume Po.

Fino al 31 dicembre 1963 sono vietate, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Rovigo della estensione di ettari 260 circa (duecentosessanta circa), compresa nel comune di Taglio di Po, delimitata dai confini sottoindicati:

Nord: via Nuova di Circonvallazione;
Sud· scolo Veneto,
Est strada provinciale Romea;
Ovest: via San Basilio.

(1811)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Annullamento di ricompensa al valor militare

Decreto Presidenziale 31 gennaio 1958
registrato alla Corte dei conti, addì 20 marzo 1958
registro n. 13 Esercito, foglio n 388

Modestini Marcello fu Umberto, classe 1914, da Venezia, distretto Ferrara, ex tenente artiglieria complemento — Ai sensi dell'art. 1 della legge 24 marzo 1932, n 453 è incorso nella perdita « de jure » della medaglia di bronzo al valor militare « sul campo » di cui al regio decreto 18 ottobre 1942, a decorrere dal 3 settembre 1951 In conseguenza del provvedimento di cui al precedente articolo primo, la medaglia di bronzo al valor militare concessa all'ex ufficiale con il decreto Presidenziale 7 dicembre 1951 è annullata e considerata come non avvenuta in quanto il Modestini, degradato ed espulso dall'Esercito a decorrere dal 3 settembre 1951, alla data della relativa concessione (7 dicembre 1951), per effetto dell'art 9 della citata legge n. 453, era incapace a conseguire decorazioni al valor militare.

(1840)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 98

Corso dei cambi del 30 aprile 1958 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,78	624,80	624,80	624,80	624,70	624,78	624,80	624,70	624,78	624,80
$ Can.	644,45	644 —	644,50	644,125	642,90	644,50	644 —	644,50	644,50	644,25
Fr. Sv. lib.	145,79	145,78	145,82	145,81	145,75	145,80	145,81	145,80	145,80	145,80
Kr. D.	90,26	90,26	90,27	90,27	90,25	90,27	90,265	90,25	90,28	90,25
Kr. N.	87,24	87,26	87,26	87,27	87,30	87,25	87,2625	87,23	87,26	87,25
Kr. Sv.	120,38	120,41	120,44	120,435	120,40	120,42	120,44	120,40	120,43	120,40
Fol.	164,72	164,81	164,84	164,81	164,80	164,78	164,81	164,70	164,79	164,75
Fr. B.	12,51	12,515	12,5225	12,5225	12,51	12,52	12,525	12,50	12,51	12,515
Fr. Fr.	148,15	148,27	148,22	148,28	148,20	148,25	149,30	148,10	148,28	148,30
Fr. Sv. acc.	142,61	142,63	142,65	142,62	142,60	142,62	142,63	142,60	142,62	142,62
Lst.	1746,25	1746,45	1746,50	1746,50	1746,25	1746,49	1746,625	1746 —	1746,50	1746,25
Dm occ.	148,95	149,05	149,05	149,10	148,95	148,99	149,06	148,90	149 —	149,05
Scell. Aust.	24,04	24,05	24,06	24,0625	24 —	24,06	24,06	24,05	24,05	24,06

Media dei titoli del 30 aprile 1958

Rendita 3,50 % 1906	62,125
Id. 3,50 % 1902	59,20
Id. 5 % 1935	97,70
Redimibile 3,50 % 1934	84,625
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	76,675
Id. 5 % (Ricostruzione)	91,45
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	85,85
Id. 5 % 1936	97,375
Id. 5 % (Città di Trieste)	85,30
Id. 5 % (Beni Esteri)	84,275
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	100,35
Id 5 % (» 1° aprile 1960)	99,30
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	97,975
Id 5 % (» 1° gennaio 1962)	96,725
Id 5 % (» 1° gennaio 1963)	95,875
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	95,35
Id 5 % (» 1° aprile 1965)	95,30
Id 5 % (» 1° aprile 1966)	95.30

Il Contabile del Portafoglio dello Stato. ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 30 aprile 1958

1 Dollaro USA	624,80
1 Dollaro canadese	644,062
1 Franco svizzero lib.	145,81
1 Corona danese	90,267
1 Corona norvegese	87,266
1 Corona svedese	120,437
1 Fiorino olandese	164,81
1 Franco belga	12,524
100 Franchi francesi	148,29
1 Franco svizzero acc	142,625
1 Lira sterlina	1746,562
1 Marco germanico	149,08
1 Scellino austriaco	24,061

REGIONE TRENTINO - ALTO ADIGE

Ripristino di cognomi nella forma tedesca

N 3073 - Gab.

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n 17 ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del citato regio decreto-legge n 17;

Visto il decreto del Prefetto di Bolzano del 7 ottobre 1935, n 2001/R/Gab., con cui al sig Pallestrong Andrea nato a Marebbe il 3 febbraio 1878, venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Palestri,

Viste le domande di restituzione del cognome, nella forma tedesca presentate in data 25 luglio 1957 dal predetto Palestri Andrea e dai di lui figli maggiorenni Maria, Maddalena, Florida, Francesca e Valentino, in atto residenti a Marebbe;

Ritenuto che le ragioni addotte dai richiedenti sono risultate attendibili e consigliano pertanto l'adozione di un provvedimento di revoca del decreto suaccennato,

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946, n. 67602/38435/19;

Visto l art 76 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Visto il decreto n 6223/Gab del 20 luglio 1956, con cui il Commissario del Governo delega al Vice Commissario attribuzioni già di competenza del Prefetto di Bolzano,

Decreta:

Il decreto del Prefetto di Bolzano del 7 ottobre 1935, numero 2001/R/Gab , e revocato a decorrere dalla data del presente decreto, limitatamente alle sottoindicate persone.

Per effetto di tale revoca il cognome dei signori:

Palestri Andrea, nato a Marebbe il 3 febbraio 1878;

Castlunger Agnese, nata a Marebbe il 17 gennaio 1887, moglie,

Palestri Maria-Maddalena, nata a Marebbe il 5 maggio 1908, figlia,

Palestri Florida, nata a Marebbe il 9 gennaio 1912, figlia;

Palestri Anna, nata a Marebbe il 12 ottobre 1946, nipote, figlia di Palestri Florida;

Palestri Francesca, nata a Marebbe il 3 giugno 1926, figlia;

Palestri Valentino, nato a Marebbe il 12 ottobre 1923, figlio;

viene ripristinato nella forma tedesca di Pallestrong.

Il sindaco del comune di Marebbe provvederà alla notifica del presente decreto agli interessati a termini del paragrafo VI, comma terzo, delle istruzioni ministeriali anzidette e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dai paragrafi IV e V delle istruzioni medesime.

Bolzano, addì 31 marzo 1958

Il Vice Commissario del Governo MARCHIONI

(1876)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE FINANZE

Riapertura dei termini per la presentazione delle domande di ammissione al concorso per esami a quindici posti di consigliere tecnico nel ruolo del personale tecnico - branca « Manifattura tabacchi » della carriera direttiva dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale 00/42731 del 15 gennaio 1958, registrato alla Corte dei conti l'8 febbraio 1958, registro n. 1 Monopoli, foglio n. 174, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, parte prima, n. 48 del 25 febbraio 1958, col quale è stato bandito un concorso per esami a quindici posti di consigliere tecnico nel ruolo del personale tecnico della carriera direttiva della Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, branca « Manifattura tabacchi »;

Ritenuto che il certificato di abilitazione provvisoria all'« esercizio della professione » di cui all'art. 2, secondo comma, del decreto precitato deve intendersi relativo alla professione di ingegnere e non quella di agronomo, come erroneamente indicato nell'articolo stesso;

Ritenuto, pertanto, che occorre provvedere alla modifica del detto art. 2 ed alla conseguente riapertura del termine utile per la presentazione delle domande da parte dei candidati per l'ammissione al concorso stesso,

Decreta:

Art. 1.

L'art. 2, secondo comma, del decreto Ministeriale 00/42731 del 15 gennaio 1958, citato nelle premesse, è sostituito dal seguente:

« gli aspiranti che abbiano conseguito la predetta laurea dopo l'entrata in vigore del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, debbono, inoltre, essere forniti del diploma di abilitazione all'esercizio professionale, ovvero del certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di ingegnere, rilasciato a norma del regio decreto 27 gennaio 1944, n. 51, e successive estensioni e dell'art. 7 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378 ».

Art. 2.

Il termine utile per la presentazione delle domande da parte dei candidati per l'ammissione al concorso di cui alle premesse è riaperto per il periodo di giorni trenta, a decorrere da quello successivo al giorno di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 aprile 1958

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 aprile 1958
Registro n. 2, foglio n. 118 — TAFURI

(2192)

Riapertura dei termini per la presentazione delle domande di ammissione al concorso per esami a tre posti di consigliere tecnico nel ruolo del personale tecnico - branca « Sali e chinino » della carriera direttiva dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, riservato ai laureati in ingegneria civile o industriale o mineraria.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale 00/20330 del 20 gennaio 1958, registrato alla Corte dei conti l'8 febbraio 1958, registro n. 1 Monopoli, foglio n. 175, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, parte prima, n. 50 del 27 febbraio 1958, col quale è stato bandito un concorso per esami a tre posti di consigliere tecnico nel ruolo del personale tecnico della carriera direttiva dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, branca « Sali e chinino »;

Ritenuto che il certificato di abilitazione provvisoria all'« esercizio della professione » di cui all'art. 2, secondo comma, del decreto precitato deve intendersi relativo alla professione di ingegnere e non quella di agronomo, come erroneamente indicato nell'articolo stesso;

Ritenuto, pertanto, che occorre provvedere alla modifica del detto art. 2 ed alla conseguente riapertura del termine utile per la presentazione delle domande da parte dei candidati per l'ammissione al concorso stesso;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 2, secondo comma, del decreto Ministeriale 00/20330 del 20 gennaio 1958, citato nelle premesse, è sostituito dal seguente:

« gli aspiranti che abbiano conseguito la predetta laurea dopo l'entrata in vigore del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, debbono, inoltre, essere forniti del diploma di abilitazione all'esercizio professionale, ovvero del certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di ingegnere, rilasciato a norma del regio decreto 27 gennaio 1944, n. 51, e successive estensioni e dell'art. 7 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378 ».

Art. 2.

Il termine utile per la presentazione delle domande da parte dei candidati per l'ammissione al concorso di cui alle premesse è riaperto per il periodo di giorni trenta, a decorrere da quello successivo al giorno di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 aprile 1958

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 aprile 1958
Registro n. 2, foglio n. 120 — TAFURI

(2193)

Riapertura dei termini per la presentazione delle domande di ammissione al concorso per esami a tre posti di consigliere tecnico nel ruolo del personale tecnico - branca « Sali e chinino » della carriera direttiva dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, riservato ai laureati in ingegneria chimica.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale n. 00/20628 del 20 gennaio 1958, registrato alla Corte dei conti l'8 febbraio 1958, registro n. 1 Monopoli, foglio n. 176, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, parte prima, n. 50 del 27 febbraio 1958, col quale è stato bandito un concorso per esami a tre posti di consigliere tecnico nel ruolo del personale tecnico della carriera direttiva dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, branca « Sali e chinino »;

Ritenuto che il certificato di abilitazione provvisoria all'« esercizio della professione » di cui all'art. 2, secondo comma, del decreto precitato deve intendersi relativo alla professione di ingegnere e non a quella di agronomo, come erroneamente indicato nell'articolo stesso;

Ritenuto, pertanto, che occorre provvedere alla modifica del detto art. 2 ed alla conseguente riapertura del termine utile per la presentazione delle domande da parte dei candidati per l'ammissione al concorso stesso;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 2, secondo comma, del decreto Ministeriale 00/20628 del 20 gennaio 1958, citato nelle premesse, è sostituito dal seguente:

« gli aspiranti che abbiano conseguito la predetta laurea dopo l'entrata in vigore del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, debbono, inoltre, essere forniti del diploma di abilitazione all'esercizio professionale, ovvero del certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di inge-

gnere, rilasciato a norma del regio decreto 27 gennaio 1944, n 51, e successive estensioni e dell'art. 7 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378 ».

Art. 2.

Il termine utile per la presentazione delle domande da parte dei candidati per l'ammissione al concorso di cui alle premesse è riaperto per il periodo di giorni trenta, a decorrere da quello successivo al giorno di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 aprile 1958

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 aprile 1958
Registro n. 2, *foglio n.* 119. — TAFURI

(2194)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso

In data 13 marzo 1958 nel Bollettino ufficiale n 11 di questo Ministero è stata pubblicata la relazione della Commissione giudicatrice e graduatoria del concorso per titoli ed esami al posto di direttore dell'Istituto d arte per la ceramica di Faenza e degli annessi laboratori, indetto con decreto Ministeriale 15 marzo 1956.

(2090)

PREFETTURA DI SIRACUSA

Sostituzione di un componente la Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Siracusa al 30 novembre 1956.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI SIRACUSA

Visto il proprio decreto n 14069 del 4 giugno 1957, con il quale è stato bandito il pubblico concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1956 nei comuni di Francofonte, Carlentini, Lentini, Pachino e Palazzolo Acreide,

Visto il proprio decreto n 29617 del 10 dicembre 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n 316 del 21 dicembre 1957, relativo alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso suindicato,

Considerato che il prof Pasquale Moretti, componente la predetta Commissione, ha fatto presente, con lettera del 18 aprile corrente anno, di non potere prendere parte, per motivi di salute, ai relativi lavori, per cui occorre provvedere alla sua sostituzione;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dall'art 12 del decreto Presidenziale 10 giugno 1955, n. 854 e gli articoli 44 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Rosario Cattaneo è nominato componente della Commissione indicata nelle premesse in sostituzione del prof Pasquale Moretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura.

Siracusa, addì 21 aprile 1958

Il prefetto: ONETO

(2147)

PREFETTURA DI FROSINONE

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Frosinone al 30 novembre 1956.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FROSINONE

Visto il proprio decreto n 53104 del 28 maggio 1957, col quale è stato indetto il pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia al 30 novembre 1956;

Visto l'art 50 del regio decreto 11 marzo 1935, n 281;

Visti gli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n 854;

Viste le designazioni del Consiglio dell'ordine provinciale dei medici e quelle dei Comuni interessati;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del suindicato concorso è composta come segue:

Presidente:
Ferrante dott Franz, vice prefetto ispettore.

Membri:
Longo dott. Antonino, medico provinciale capo;
Mazzetti dott Erminio, primario ostetrico dell'Ospedale civile di Pontecorvo;
Megale dott Gaspare, libero esercente specializzato in ostetricia,
Nannini Maria, ostetrica condotta del comune di Ripi;

Segretario
Biggio dott Giacomo, consigliere di prefettura

La Commissione inizierà i lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

Il presente decreto sarà pubblicato anche nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura

Frosinone, addì 18 aprile 1958

Il prefetto: CHIARAMONTE

(2146)

PREFETTURA DI LECCE

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Lecce

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LECCE

Visto il proprio precedente decreto pari numero del 18 novembre 1957, con il quale è stata approvata la graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti in Provincia alla data del 30 novembre 1955,

Considerato che il dott. Stanca Antonio, dichiarato vincitore della condotta medica di Ortelle, ha comunicato di non accettare detta nomina,

Ritenuto che occorre provvedere alla designazione di altro candidato idoneo che segua immediatamente in graduatoria ed abbia chiesto quella sede in ordine di preferenza,

Visti gli articoli 26 e 56 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Ventura Francesco è dichiarato vincitore della condotta medica di Supersano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali di questa Prefettura e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questa Prefettura e del Comune interessato.

Lecce, addì 3 aprile 1958

Il prefetto. TORRISI

(2072)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.